

Statuto della Fondazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di TRANI

1. Denominazione e sede

È costituita la "FONDAZIONE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di TRANI", in breve "Fondazione ODCEC Trani".

La sede della Fondazione coincide con la sede dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trani (di seguito ODCEC Trani), attualmente in Trani, alla via Arcangelo Prologo n. 37. Il cambiamento della sede sociale non comporterà variazione del presente Statuto e potrà avvenire per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione.

La Fondazione è un ente di diritto privato, non ha finalità di lucro, è apolitica ed aconfessionale.

2. Scopi


La Fondazione ha per scopo la valorizzazione della professione del Dottore Commercialista e dell'Esperto contabile come configurata nell'Ordinamento professionale, secondo gli indirizzi, potere di direzione e coordinamento stabiliti dal Consiglio dell'ORDINE. A tal fine potrà:

- A. Svolgere attività di formazione, di aggiornamento tecnico-scientifico e culturale degli iscritti all'Albo, degli aspiranti Dottori Commercialisti e degli aspiranti esperti contabili, dei dipendenti e collaboratori degli studi, della clientela e quindi, in generale, promuovere l'attuazione di ogni iniziativa diretta allo studio ed approfondimento, a livello scientifico e tecnico-applicativo, delle materie che costituiscono attualmente, o che potranno costituire in futuro, oggetto della professione di commercialista e di esperto contabile, nonché delle materie complementari o comunque attinenti alla medesima professione.

In questo ambito la Fondazione potrà:

- svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenze nelle materie di competenza dei commercialisti, dei revisori legali e dei revisori dei conti negli enti locali iscritti all'albo;
- istituire corsi e scuole di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all'esercizio della professione di commercialista e della funzione di revisore legale e di revisore dei conti negli enti locali, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali, anche audiovisive o per via telematica, che possano risultare di supporto all'attività professionale e di studio;
- promuovere, finanziare o patrocinare manifestazioni culturali in genere nel campo delle materie di competenza dei commercialisti, dei revisori legali e dei revisori dei conti negli enti locali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e promuovere tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, gli addetti, il pubblico e le istituzioni pubbliche e finanziarie;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative specificate nel presente articolo;

svolgere in favore dei commercialisti, dei revisori legali e dei revisori dei conti negli Enti locali, iscritti nell'albo professionale, attività di assistenza, supporto e formazione professionale relativamente alla Revisione legale e alla Revisione dei conti negli Enti locali e alla materia



[Handwritten signatures]

del controllo societario in genere, anche attraverso il costante aggiornamento e perfezionamento tecnico-scientifico e culturale; promuovere la formazione degli aspiranti revisori legali anche mediante la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta allo studio ed approfondimento, a livello scientifico e tecnico-applicativo, delle materie che costituiscono attualmente, o che potranno costituire in futuro, oggetto dell'esame di idoneità professionale di cui all'art. 4 d.lgs. n. 39/2010;


- promuovere e/o partecipare a gare europee e/o nazionali per iniziative o attività che permettano il migliore raggiungimento degli scopi statutarî nonché rientranti nelle materie di competenza dei commercialisti e/o dei revisori iscritti all'Albo;
- istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, aziendali, commerciali, giuridiche e matematico-statistiche; le borse di studio saranno assegnate a persone meritevoli, tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici, accademici e professionali posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, organizzazione e conduzione di eventi di qualsiasi tipo e genere consoni agli scopi della Fondazione che creano considerevole e concreto lustro all'immagine della Fondazione e/o della professione di D.C.E.C., soprattutto se finalizzato ad un diffuso sviluppo sociale, economico e professionale per gli operatori economici e per i D.C.E.C del Territorio, condizione economica, il tutto secondo i regolamenti di volta in volta predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

B. prestare servizi che, direttamente o indirettamente, il Consiglio potrà ritenere utile per il raggiungimento dei fini istituzionali e per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'esercizio dell'attività professionale e di supporto svolta dall'iscritto all'Albo dei commercialisti e degli esperti contabili e/o per migliorare l'attività dell'Ordine, anche attraverso la creazione di soggetti giuridici senza fine di lucro, e/o cooperative.

C. prestare ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla mediazione, alla conciliazione, e all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie, anche on line.

- In particolare la Fondazione fornirà servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero. Con particolare riferimento alla mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 del Regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, ci si adegua a quanto previsto con provvedimento del 4 novembre 2010 e alle eventuali modificazioni che interverranno sulla materia vigilata dal Ministero della Giustizia.
- La Fondazione ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione, anche con riferimento alla formazione per la mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del Regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 come modificato dal DM 145/2011, ci si adegua a quanto previsto con provvedimento del 4 novembre 2010. Qualora previsto dalla normativa al momento vigente, la Fondazione potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro.
- Inoltre la Fondazione potrà svolgere attività di studio, e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche ecc., al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia la mediazione - conciliazione che tutte le altre soluzioni alternative alle controversie, ivi compreso l'arbitrato.

Antonio Politi



La Fondazione per perseguire i suoi scopi istituzionali potrà :

- Assumere e gestire partecipazioni in società ed enti commerciali aventi finalità che si rilevino strategiche, funzionali, o strumentali per l'esercizio della professione di commercialista ed esperto contabile;
- collegarsi con organizzazioni similari, enti pubblici e privati, associazioni sindacali di categoria, associazioni imprenditoriali e di lavoratori, stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni e per altre forme di collaborazione, ai fini della migliore formazione e aggiornamento;
- compiere, purchè in maniera non prevalente ed unicamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e comunque senza finalità di collocamento nei confronti di terzi, le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie ritenute a tal fine utili o necessari; potrà, altresì, assumere prestiti e mutui anche ipotecari, sempre inerenti il raggiungimento dello scopo sociale.

3. Albo dei Benemeriti

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa delibera del Consiglio dell'ODCEC di Trani, gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito concretamente al perseguimento dei fini istituzionali. Anche le cancellazioni avvengono previa delibera del Consiglio dell'ODCEC di Trani. Sono benemeriti di diritto coloro che finanziano durevolmente le iniziative della Fondazione.

4. Patrimonio della Fondazione


Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale versata e dai beni facenti parte della dotazione iniziale proveniente dal Fondatore ODCEC di Trani, così come indicato nell'atto costitutivo e da ogni altro diritto o rapporto ad essa facenti capo.
- b) dalle risorse finanziarie e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione, a qualsiasi titolo, e da qualsiasi soggetto (pubblico e privato) con espressa finalità di incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione, deliberati dal Consiglio di amministrazione.
- c) dagli avanzi di gestione che il consiglio di amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

5. Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà di entrate che potranno essere costituite:

- a) dai proventi reddituali derivanti dal patrimonio;
- b) da ogni altra provvidenza finanziaria erogata da un qualsiasi soggetto (pubblico o privato) che non sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio indisponibile;
- c) dalle quote o contributi ordinari e straordinari del fondatore e dei sostenitori;



Antonio Pelli

- d) dalle liberalità, legati, eredità, erogazioni e da ogni altro provento derivante dalle attività svolte, compresa quella di formazione e di mediazione;

6. Fondatore

Assume lo status di "Fondatore" il Consiglio dell'ODCEC di Trani.

7. Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- L'ODCEC di Trani
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato dei garanti;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Potranno essere formati anche i seguenti organismi:

- il comitato tecnico scientifico;
- il comitato borse di studio;
- il Direttore della formazione
- il responsabile dell'organismo di conciliazione

Tanto le cariche quanto gli organismi della Fondazione, ad esclusione del direttore della formazione non iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono onorifici e di servizio e pertanto non è previsto alcun compenso o indennità, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

8. Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione nominato su mandato fiduciario del Consiglio dell'ODCEC di Trani, che ne nomina il Presidente

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di componenti compreso fra cinque e undici, secondo quanto deliberato di volta in volta dal consiglio dell'ODCEC di Trani. La maggioranza dei membri del consiglio dovrà preferibilmente essere scelta fra i commercialisti iscritti all'ODCEC ivi compresi i componenti del consiglio dell'Ordine. Essi, per capacità scientifica e professionale, devono essere in grado di contribuire fattivamente al perseguimento degli scopi della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per il periodo coincidente con quello di carica del consiglio dell'ODCEC che lo ha nominato, e comunque fino all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio in cui scade il mandato del consiglio dell'ODCEC di Trani, salvo revoca della nomina da parte del Consiglio dell'ODCEC di Trani.

La carica di consigliere non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al presidente dell'ODCEC di Trani e al Presidente della Fondazione; la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è

Antonio Feltri



ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori nominati dal Consiglio dell'ODCEC. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consigliere di amministrazione è stato sostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente della Fondazione deve comunicare senza indugio la circostanza al Consiglio dell'ODCEC che provvede alla nomina del nuovo amministratore. Il componente del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica. La decadenza è comunicata dal Presidente della Fondazione al Presidente dell'ODCEC.

Il Consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, in relazione alle specifiche aree di intervento previste nell'oggetto sociale. Può nominare inoltre procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti esterni al Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione nomina al proprio interno il vice-presidente, il segretario e il tesoriere.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in via ordinaria dal Presidente della Fondazione almeno una volta al mese, con esclusione del mese di agosto, con preavviso scritto da inviare a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di urgenza anche il giorno prima. Esso è convocato in via straordinaria su richiesta del Presidente del Consiglio dell'ODCEC o a richiesta di due terzi dei consiglieri.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione della Fondazione. Il Consiglio, in particolare:

- a) ratifica gli atti adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- b) redige il bilancio, corredato della relazione del consiglio e del collegio dei revisori, avendo cura che i proventi ed i beni attribuiti alla Fondazione con vincoli di destinazione siano utilizzati in conformità alle indicazioni del disponente.
- c) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione.

Il Consiglio inoltre, previo parere vincolante del Consiglio dell'ODCEC:

- I) delibera l'assunzione di personale e determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale medesimo e per i collaboratori;
- II) delibera l'acquisto, la vendita di immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;
- III) accetta donazioni ed eredità;
- IV) bandisce concorsi, borse di studio ed istituisce premi;
- V) delibera in merito alla richiesta di affidamenti bancari.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo, da un componente all'uopo designato di volta in volta dal Consiglio medesimo.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione è invitato il Presidente dell'ODCEC di Trani che potrà scegliere di parteciparvi personalmente o di indicare un suo delegato.

Antonio Palchi

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che abbiano per oggetto l'attività scientifica della Fondazione, possono essere invitati a partecipare i componenti del Comitato tecnico-scientifico, se istituito.

Delle riunioni è redatto succinto verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario verbalizzante, il verbale è trascritto su apposito libro, da conservare agli atti della Fondazione. Copia del verbale dovrà essere inviata al Presidente dell'ODCEC di Trani.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica dell'operato da parte del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Il Collegio dei Revisori è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e partecipare ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; e ciò al verificarsi delle seguenti condizioni, di cui si dovrà dare dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente della riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9. Presidente

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento il vice-presidente, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10. Il comitato dei garanti

Il Comitato dei garanti è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, eletti dal Consiglio dell'ODCEC di Trani, preferibilmente tra tutti coloro che hanno rivestito la carica di Presidente e/o vicepresidente dell'ODCEC di Trani, dell'Ordine dei Dottori commercialisti e del Collegio dei ragionieri. Il Consiglio dell'ODCEC nomina il coordinatore del comitato dei garanti.

Il comitato dei garanti ha la funzione di dirimere qualsivoglia problematica insorta tra i vari organi della Fondazione o tra i componenti di uno stesso organo, nonché formulare, a richiesta degli stessi, un proprio giudizio di merito.

Antonio Selva

11. Com

Il Consiglio coordinatore Comitato Tecnico Scientifico di universitari e provvede al Comitato per le materie designate

Il Comitato Coordinatore opportuno o partecipano, Trani o loro d

Il Comitato T

a) form

b) espr

c) espr
profe

d) espr
attua

12. Com

Il comitato b benemeriti, d e propositiva materia di bo

13. Dire

Il Consiglio d professionale compenso. E riguardante l'

14. Res

Il Consiglio d risorse finan non consigle Fondazione a

15. Coll

Il Collegio de del suo Presi i revisori leg riunioni del O

11. Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio dell'ODCEC di Trani può nominare un Comitato Tecnico Scientifico designandone anche il coordinatore, con funzioni consultive e propositive nelle specifiche aree di intervento della Fondazione. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un numero di componenti, compreso tra cinque e undici, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, docenti universitari e magistrati e dura in carica per il periodo da esso stabilito. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei membri del Comitato in caso di dimissioni o impedimento degli stessi. Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie designati dal Consiglio medesimo.



Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta ogni bimestre e può essere convocato dal suo Coordinatore o dal Presidente della Fondazione o dal Direttore della formazione, quando lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico partecipano, con voto consultivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'ODCEC di Trani o loro delegati, partecipano inoltre il Direttore e il Segretario della Fondazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a) formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;
- b) esprime pareri sui regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;
- c) esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, degli studi, ricerche, progetti;
- d) esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

12. Comitato borse di studio

Il comitato borse di studio è costituito da tre componenti scelti dal Consiglio dell'ODCEC di Trani tra i benemeriti, docenti universitari e consiglieri dell'Ordine. Il comitato borse di studio avrà la funzione consultiva e propositiva per tutto ciò che attiene all'istituzione, promozione, sovvenzione, valutazione ed assegnazione in materia di borse di studio.

13. Direttore della formazione

Il Consiglio dell'ODCEC può nominare il direttore dell'attività di formazione anche tra i non iscritti all'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, stabilendo la durata dell'incarico e l'eventuale compenso. Egli collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardante l'attività di formazione che dirige e risponde del proprio operato al Consiglio medesimo.

14. Responsabile dell'Organismo di conciliazione

Il Consiglio dell'ODCEC ai fini della mediazione adotta la migliore organizzazione possibile compatibile con le risorse finanziarie ed umane a disposizione, nominando il responsabile dell'Organismo di conciliazione, anche non consigliere, che dovrà operare nel rispetto delle direttive superiori, ed assegnando il personale della Fondazione alla relativa segreteria.

15. Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. La nomina dell'intero collegio e del suo Presidente, è riservata al consiglio dell'ODCEC di Trani che provvederà ad individuarli scegliendoli fra i revisori legali iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed effettuano controlli sulla contabilità della Fondazione. Il Collegio

Antonio Politi 7

predispone annualmente una dettagliata relazione sul rendiconto, da depositare presso la sede almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea di partecipazione.

Il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio in cui scade il mandato del consiglio dell'ODCEC e comunque fino all'insediamento del nuovo Collegio. I componenti possono essere riconfermati una sola volta.

È possibile tenere le riunioni del Collegio dei Revisori con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò al verificarsi delle seguenti condizioni, di cui si dovrà dare dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione ed il segretario della riunione che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

16. Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato al Consiglio dell'ODCEC di Trani per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio dell'ODCEC di Trani che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a patrimonio nella misura non inferiore al 30%; a riserve indivisibili; ad ogni altra riserva compatibile con i fini istituzionali.



ARTICOLO 17 - Scioglimento

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché in caso di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno, entro i limiti del fondo in qualsiasi momento costituito, restituiti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trani e per ogni di più destinati a borse di studio che verranno assegnate secondo le determinazioni del Consiglio dell'ODCEC di Trani.

ARTICOLO 18 – norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

Andria, 28 dicembre 2016



Antonio Polito



Copia in conformità dell'originale scritto in uno
 fogli, muniti tutti delle prescritte firme, ed Allegati
 che si rilascia da me, Dott. Paolo Porziotta, Notaio
 in ANDRIA per uso CANSONI
 Consta di QUATTORDICI pagine.

29 DIC. 2016 ANDRIA



scade il
 ponenti
 distanti,
 relativi
 ne che
 degli
 della
 beari
 ale II
 deve
 sura
 quali
 rva
 ne
 eri
 i e
 le